

[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 21 dicembre 2010, ric. n. 35041/05, Andriy Rudenko c. Ucraina](#)

Violazione dell'art. 1 del Protocollo 1 della Cedu

La Corte con tale sentenza decide un caso riguardante lo scioglimento di una comproprietà, regolato specificamente da talune norme del c.c. ucraino. La decisione si segnala esclusivamente per la circostanza che la Corte, pur affermando in linea di principio di avere una ridotta giurisdizione in merito all'osservanza del diritto interno e di non poter quindi sostituirsi ai giudici nazionali, rileva che la decisione dei giudici nazionali manca di una base legale in quanto essi hanno deviato dalla legge in maniera arbitraria, senza alcuna giustificazione e pertanto riconosce la violazione dell'art. 1 del Prot. 1 della Cedu.

(a cura di Riccardo Artaria)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 21 dicembre 2010, ric. n. 20578/07, Anayo c. Germania](#)

Violazione dell'art. 8 della Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare)

La Corte ritiene che il provvedimento con cui i giudici tedeschi hanno impedito a un padre naturale di far visita ai propri figli viola l'art. 8 della Cedu, sotto il profilo della vita privata, anche qualora non si stia instaurato un rapporto familiare duraturo e significativo per volontà dei genitori legittimi.

Il ricorrente è un cittadino nigeriano che a seguito di una relazione con una donna coniugata era diventato padre naturale di due gemelli, che per volontà della madre e del padre legittimo erano stati cresciuti in seno alla famiglia legittima. Nonostante la legislazione tedesca riservi l'esercizio del diritto di visita al padre legittimo, e dunque non sia stato possibile far riferimento all'esistenza di una vita familiare del ricorrente, le autorità nazionali avrebbero dovuto considerare nell'interesse dei minori il valore di una relazione tra il ricorrente e i suoi figli naturali, e bilanciare tutti gli interessi coinvolti.

(a cura di Elisabetta Crivelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 21 dicembre 2010, 475 ricorsi, Gaglione e altri c. Italia](#)

Violazione dell'art. 6 §1 della Cedu

Violazione dell'art. 1 del Protocollo 1 della Cedu

Con la decisione in oggetto la Corte decide in un elevato numero di casi riguardanti l'Italia. Tutti i ricorrenti lamentavano la violazione dell'art. 6 § 1 della Cedu e dell'art. 1 del Protocollo 1 della Cedu in ragione del ritardo dello Stato italiano nel conformarsi alle decisioni "Pinto" rese nei propri confronti.

In punto di ricevibilità la Corte esclude di poter fare applicazione dell'art. 35 § 3 lett. b), introdotto dal Prot. n. 14, considerando che il ritardo dello Stato italiano (compreso tra i 9 e i 49 mesi) non permette di escludere un pregiudizio rilevante per i ricorrenti.

Nel merito la Corte considera che se è ammissibile che un'amministrazione possa avere bisogno di un certo lasso di tempo per procedere ad un pagamento in esecuzione di un giudicato, questo lasso di tempo non dovrebbe superare i sei mesi dal momento in cui la decisione diviene esecutiva, senza che l'autorità possa addurre la mancanza di risorse finanziarie a propria discolpa. In ragione dell'elevato ritardo la Corte considera quindi violato sia l'art. 6 § 1 Cedu, sia l'art. 1 Prot. 1, quest'ultimo a far data dallo scadere dei sei mesi successivi al momento in cui la decisione sul ritardo sia divenuta definitiva.

La Corte applica, poi, l'art. 46 Cedu, in considerazione dell'elevato numero di ricorsi analoghi a quelli decisi nella presente decisione ancora pendenti (più di 3.900). Rilevato il carattere strutturale del problema la Corte osserva che lo Stato italiano dovrebbe ripristinare l'efficacia dei ricorsi "Pinto", ponendo fine ai ritardi nel pagamento delle somme così determinate; lo Stato, quindi, dovrebbe destinare nel suo bilancio una maggior quota di fondi a copertura dell'esecuzione delle decisioni rese ai sensi della legge "Pinto" nei sei mesi successivi al momento in cui divengono definitive.

Quanto all'equa soddisfazione per i ricorrenti la Corte, poi, si distacca dai precedenti nei quali aveva garantito un ristoro pari ad €. 100,00 al mese a partire dal settimo mese. Essa considera che il suo ruolo è quello di salvaguardare i diritti e non quello di compensare in maniera minuziosa e completa i pregiudizi subiti dai ricorrenti e pertanto accorda una somma forfettaria di €. 200,00 a tutti i ricorrenti.
(a cura di Riccardo Artaria)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 6 gennaio 2011, ric. n. 34932/04, Paksas c. Lituania](#)

Violazione dell'art. 3 del Protocollo 1 della Cedu (diritto a libere elezioni)

La Grande Camera condanna la Lituania per aver impedito al Presidente della Repubblica, giudicato colpevole dalla Corte costituzionale per tradimento alla Costituzione a seguito di messa in stato d'accusa da parte del Parlamento, di partecipare alle elezioni per il rinnovo del Parlamento.

La sentenza si segnala per almeno due aspetti. In primo luogo la Corte chiarisce che l'art. 3 del Protocollo n. 1 si applica solo al diritto all'elettorato passivo per

l'organo legislativo, non anche al divieto imposto dal Governo lituano al Presidente destituito di partecipare alle elezioni per la medesima carica, non essendo essa espressione del potere legislativo. In secondo luogo la Corte nel ritenere integrata la violazione dell'art. 3 del Protocollo n. 1 per mancanza del requisito della proporzionalità afferma in modo molto deciso: "la decisione di impedire a un funzionario di altro livello che si è dimostrato inadeguato alla funzione assegnatagli di tornare a fare il Parlamentare in futuro è una questione rimessa al giudizio dei soli elettori, i quali hanno l'opportunità di scegliere alle urne se rinnovare o meno la loro fiducia nella persona in questione".
(a cura di Annalisa Stefani)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 11 gennaio 2011, ric. n. 40385/06, Ali c. Regno Unito](#)

Non violazione dell'art. 2 del Protocollo 1 della Cedu (diritto all'educazione)

Non costituisce violazione del diritto all'educazione l'espulsione di uno studente a seguito di un periodo di sospensione durante il quale è comunque stata garantito lo stesso livello di preparazione. In particolare i giudici sottolineano come nel caso di specie la cancellazione dell'iscrizione da parte dell'autorità scolastica è stato il risultato di un mancato atteggiamento collaborativo della famiglia la quale, convocata dalla scuola per concordare il reinserimento del minore a seguito della chiusura del procedimento penale sullo stesso pendente, che aveva dato luogo alla sanzione della sospensione, non si era presentata.
(a cura di Annalisa Stefani)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 13 gennaio 2011, ric. n. 6587/04, Haidn c. Germania](#)

Violazione dell'art. 5 § della Cedu (diritto di libertà e sicurezza)

Il caso riguarda il signor Haidn, condannato nel 1999 per reati a sfondo sessuale a tre anni e sei mesi di reclusione. Tre giorni prima del suo rilascio, il giudice dell'esecuzione predisponendo, sulla base di perizie psichiatriche, la carcerazione preventiva a tempo indeterminato per evitare la commissione di reati dello stesso tipo. La Corte ha rilevato che, mancando nella sentenza di condanna del 1999 l'ordine di carcerazione preventiva, viene a mancare il nesso di causalità necessario tra la condanna e la privazione della libertà: l'ordine di carcerazione preventiva effettuato dal giudice dell'esecuzione, infatti, non può rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, comma 1 lettera a), in quanto non soddisfa i requisiti di "condanna" per il quale è previsto il compimento di un reato.

Pertanto, essendo la commissione di reati della medesima specie solo potenziale, la carcerazione preventiva viene a ledere il diritto alla libertà personale contenuto in Convenzione all'articolo 5, comma 1.

(a cura di Alessandra Osti)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 13 gennaio 2011, ric. n. 16354/06, Mouvement Raëlien suisse c. Svizzera](#)

Non risulta violato l'art. 10 Cedu se ad essere limitata non è la libertà di manifestare le idee proprie di un movimento associazionistico ma il modo scelto per diffonderle (segnalando, come nel caso di specie, l'indirizzo internet e l'indirizzo e-mail su alcune locandine affisse in spazi pubblici). Ciò al fine di tutelare un interesse preminente quale è la tutela dei minori. Un diverso orientamento è espresso in due opinioni dissenzienti che rivelano come sia inconcepibile permettere a un'associazione di avere esistenza giuridica ma allo stesso tempo impedirle di farsi pubblicità.

(a cura di Mina Tanzarella)

[Corte Europea dei diritti dell'uomo, V sez., 13 gennaio 2011, ric. n. 20008/07, Mautes c. Germania](#)

Violazione dell'art. 5 §1 della Cedu (diritto alla libertà)

Violazione dell'art. 7 §1 della Cedu (*nulla poena sine lege*)

Il caso, deciso contemporaneamente ad altri due casi (Kallweit v. Germany -ric. n. 17792/07- e Schummer v. Germany -ric. n. 42225/07-) simili quanto a fattispecie, costituisce il *follow up* del caso M. v. Germany deciso dalla Corte di Strasburgo nel 2009, e riguarda la materia della carcerazione preventiva.

La Corte ribadisce che la carcerazione preventiva comminata a seguito di una condanna e della successiva esecuzione della pena è ammissibile in base all'articolo 5, comma 1 lettera a), nella misura in cui vi sia un apprezzabile nesso di causalità tra la privazione della libertà e la sentenza di condanna per un reato compiuto e, dunque, nella misura in cui essa sia prevista già nella sentenza di condanna stessa. L'ordine di carcerazione preventiva effettuato successivamente dal giudice dell'esecuzione, infatti, non può rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, comma 1 lettera a), in quanto non soddisfa i requisiti di "condanna" per il quale è previsto il compimento di un reato. Nel caso di specie, la sentenza di condanna del 1991, che riteneva il signor Mateus colpevole di molteplici reati a sfondo sessuale, ordinava altresì la carcerazione preventiva per la durata massima di dieci anni in aggiunta alla pena inflittagli di sei anni; allo scadere dei sedici anni, tuttavia, è venuto meno il necessario nesso causale tra condanna e

privazione della libertà. In tal senso, non rientrando i successivi ordini del giudice dell'esecuzione in nessuna delle altre ipotesi derogative di cui all'articolo 5, la carcerazione preventiva comminata ha violato il diritto alla libertà ivi contenuto.

Sotto altro profilo, la Corte ha ritenuto che la Germania ha violato l'articolo 7, comma 1 della CEDU, in quanto i giudici dell'esecuzione hanno protratto la carcerazione preventiva sulla base della riforma del codice penale tedesco che nel 1998 aveva eliminato il limite massimo decennale per le misure cautelari. Tale riforma, tuttavia, non poteva avere rilevanza per il caso concreto in vigenza del principio di irretroattività della legge penale.

(a cura di Alessandra Osti)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, X sez., 18 gennaio 2011, ric. n. 2555/03, Guadagnino v. Italia e Francia](#)

Violazione dell'art. 6 §1 della Cedu (accesso alle Corti)

Il caso riguarda la signora Marianna Guadagnino, di nazionalità italiana, che dal 1969 al 1996 aveva lavorato presso una Scuola francese a Roma con un contratto individuale firmato con il Ministero francese dell'istruzione. La signora Guadagnino aveva due volte adito le corti italiane per il riconoscimento di alcuni diritti legati al proprio contratto di lavoro. La Corte di Cassazione aveva però dichiarato la propria carenza di giurisdizione. Anche il Conseil d'Etat, adito nel 2001, aveva rigettato il ricorso per carenza di giurisdizione, lasciando così la ricorrente priva di qualsivoglia tutela giurisdizionale, cosa che questa lamentava in sede di ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Corte di Strasburgo, dopo aver chiarito che il ricorso era inammissibile con riferimento alla Francia in quanto non erano stati esauriti tutti i rimedi giurisdizionali ivi possibili, ha condannato l'Italia per violazione dell'articolo 6, comma 1 della CEDU sulla base del criterio di proporzionalità. Infatti, secondo la Corte, la limitazione della giurisdizione, seppur legittima in quanto volta al rispetto della sovranità nazionale di un altro Stato, va considerata sproporzionata rispetto al bene perseguito, laddove non si tenga in considerazione l'interesse del lavoratore. Cosa questa avallata dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2004 in materia di immunità giurisdizionali degli Stati.

(a cura di Alessandra Osti)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 18 gennaio 2011, ric. n. 39401/04, Mgn limited c. Regno Unito](#)

Violazione dell'art. 10 della Cedu (libertà di espressione)

La Corte riscontra la violazione dell'art. 10 Cedu sulla base della sproporzionalità della pena inflitta a un giornalista condannato per diffamazione a mezza stampa. Sebbene nelle circostanze del caso di specie il diritto alla privacy sia ritenuto prevalente sulla libertà di espressione, l'applicazione della legge britannica relativa al CFA (*costs, conditional fee arrangements and success fees*) viene giudicata incompatibile con la Convenzione. Tale previsione, concepita per assicurare anche ai non abbienti la possibilità di intentare cause civili, non può comunque costituire un deterrente per i giornalisti a non pubblicare notizie considerate meritevoli di diffusione.

(a cura di Mina Tanzarella)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 18 gennaio 2011, ric. n. 126/05, Scoppola c. Italia \(n. 3\)](#)

Violazione dell'art. 3 del Protocollo 1 della Cedu (diritto a libere elezioni)

La Corte, confermando il proprio orientamento sul punto, ritiene che la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici che priva il soggetto del diritto di voto viola l'art. 3 del Protocollo n. 1. Si tratta infatti di una misura sproporzionata perché si applica automaticamente e indiscriminatamente a tutti i condannati a prescindere dalla natura del reato e sulla sola base della durata della pena comminata in sede di condanna.

(a cura di Annalisa Stefani)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez. 20 gennaio 2011, ric. n. 14811/04, Gisayev c. Russia](#)

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti inumani e degradanti e diritto ad una investigazione effettiva)

Violazione dell'art. 5 della Cedu (diritto alla libertà e alla sicurezza)

Violazione dell'art. 13 della Cedu (diritto a un ricorso effettivo) in combinato disposto con l'art. 3 della Cedu

Il ricorso riguarda il rapimento e i maltrattamenti subiti da un cittadino ceceno ad opera delle forze militari russe. Nel 2003 Gisayev è stato catturato da un gruppo di uomini incappucciati, torturato per diversi giorni perché rivelasse informazioni sui ribelli ceceni, e poi rilasciato dietro pagamento di un riscatto.

La Russia viene condannata poiché a fronte di un insieme molto dettagliato di prove riguardanti i maltrattamenti subiti da Gisayev, il Governo russo non ha fornito alcuna spiegazione in merito all'accaduto.

Sebbene il dovere di investigare sia una obbligazione di mezzi e non di risultato, la Russia viene condannata per non aver svolto, attraverso le autorità statali, indagini adeguate ed effettive per individuare i responsabili del rapimento e delle torture subite dal ricorrente.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 20 gennaio 2011, ric. n. 36036/04, Makedonski c. Bulgaria

Violazione dell'art. 2 §2 del Protocollo 4 della Cedu (libertà di circolazione)

Violazione dell'art. 6 della Cedu (equo processo)

Violazione dell'art. 13 della Cedu (diritto ad un rimedio effettivo) in combinato disposto con l'art. 6 della Cedu (eccessiva durata del processo).

La Corte condanna la Bulgaria per non aver sottoposto a revisione la decisione di privare il ricorrente del diritto di lasciare il Paese adottata a seguito della sottoposizione del medesimo ad indagini preliminari. Secondo i giudici l'art. 2 del protocollo n. 4 impone agli Stati membri di vigilare che la restrizione del diritto ivi garantito conservi i caratteri della legittimità e della proporzionalità durante tutto il periodo in cui essa trova applicazione. Nel caso di specie, il divieto di espatrio era stato mantenuto fermo nonostante il Pubblico Ministero avesse chiesto l'archiviazione.

(a cura di Annalisa Stefani)

Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 20 gennaio 2011, ric. nn. 20106/06, 16212/08, Jularic e altri c. Croazia

Violazione dell'art. 2 della Cedu (diritto alla vita e ad una investigazione effettiva sulle cause del decesso)

I ricorrenti sono parenti di persone uccise oppure fatte sparire forzatamente durante la guerra nella ex-Yugoslavia negli anni 1991-1995. I ricorsi sono inammissibili nella parte in cui riguardano avvenimenti antecedenti al 1997, anno in cui la Croazia è entrata a far parte della Convenzione europea. La Croazia viene condannata per la violazione dell'art.2 della Cedu in quanto dal 1998 le indagini sulla morte e sulla sparizione delle vittime sono state svolte con gravi ritardi e imprecisioni, che non possono essere giustificate neanche tenendo conto della necessità per la Croazia di riorganizzare il sistema giudiziario a seguito del riassetto politico-territoriale conseguente alla guerra.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 20 gennaio 2011, ric. n. 31322/07, Haas c. Svizzera](#)

Non violazione dell'art. 8 della Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare)

Nel ricorso in esame, la Corte era chiamata a stabilire se la Svizzera avesse un'obbligazione positiva di garantire che il ricorrente potesse ottenere senza prescrizione medica un medicinale che gli avrebbe garantito una morte sicura e indolore. La Corte ricorda che l'art. 8 ricomprende il diritto di scegliere in quale modo e in quale momento mettere fine alla propria vita, purché il soggetto sia in grado di formare liberamente la propria volontà ed agire di conseguenza

La Corte osserva che non esiste un consenso unanime in Europa sul trattamento dell'assistenza al suicidio e che la maggioranza degli stati europei conferiscono maggior rilievo al diritto alla vita che al diritto alla morte.

La Corte pur considerando legittimo il desiderio del ricorrente di porre fine alla propria vita in modo dignitoso ed indolore, ritiene legittimo lo scopo (consistente nella prevenzione di possibili abusi) perseguito dalla legislazione svizzera che richiede una prescrizione medica, concessa sulla base di una perizia psichiatrica del richiedente, al fine di ottenere la somministrazione della sostanza e conclude all'unanimità per la non violazione dell'art. 8 della Cedu.

(a cura di Elisabetta Crivelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 20 gennaio 2011, ric. n. 19606/08, Payet c. Francia](#)

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti inumani e degradanti)

Violazione dell'art. 13 della Cedu (diritto a un ricorso effettivo)

Il ricorrente è un cittadino francese tuttora in carcere ritenuto "prigioniero ad alto rischio" per aver più volte tentato la fuga. La Francia viene condannata per la violazione dell'art. 3 della Cedu a causa delle pessime condizioni carcerarie nelle quali il ricorrente ha scontato la sua pena a partire dal 2007. Tra gli elementi denunciati: presenza di sporcizia, mancanza di luce ed acqua, strutture precarie e cadenti.

I continui trasferimenti (26 in totale) del prigioniero non costituiscono invece una violazione dei diritti fondamentali. Il sistema della "rotazione" è stato ritenuto dalla Corte europea un rimedio ragionevole per impedire al carcerato di fuggire. Secondo i giudici europei con esso si realizza un giusto equilibrio tra esigenza di sicurezza dello Stato e dignità del prigioniero.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 20 gennaio 2011, ricc. nn. 20594/08, 36517/08, 54703/08, 54705/08, 58359/08, T.N. e altri c. Danimarca](#)

Non violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti)

La Corte in questa sentenza dichiara che il rimpatrio nello Sri Lanka di nove ricorrenti singalesi di etnia Tamil non costituisce una violazione dell'art.3 della Cedu.

In base alla giurisprudenza consolidata, l'espulsione di un individuo nel suo Paese d'origine non può avvenire se esiste il pericolo concreto che questi subisca torture o trattamenti disumani e degradanti. Più precisamente, la valutazione del pericolo conseguente all'espulsione deve comprendere non singoli elementi ma tutti i fattori di rischio considerati congiuntamente (caso N.A. c. Regno Unito, 17 luglio 2008, ric. n. 25904/07).

Nel caso di specie dopo un'analisi di tutti i possibili elementi di rischio la Corte ha stabilito che i ricorrenti non corrono alcun pericolo specifico di divenire vittime di violazioni dei diritti fondamentali.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 27 gennaio 2011, ric. n. 16637/07, Aydin c. Germania](#)

Non violazione dell'art. 10 della Cedu (libertà di espressione)

Il sostegno ad associazioni politiche, dichiarate vietate a causa della loro pericolosità, non trova la copertura dell'art. 10 Cedu. In casi simili la libera manifestazione del pensiero del singolo recede rispetto alla tutela dei limiti previsti al diritto d'associazione, in quanto gli aderenti si mostrano meri portavoce dell'associazione stessa.

(a cura di Mina Tanzarella)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, XII sez., 8 febbraio 2011, ric. n. 12921/04, Seferovic c. Italia](#)

Violazione dell'art 5§1, lett. f), e §5 della Cedu (diritto alla libertà e alla sicurezza)

La Corte è qui chiamata a decidere sul caso di una giovane bosniaca (di origine rom) che, dopo aver partorito nel settembre del 2003 un bambino, morto dopo pochi giorni, nel novembre dello stesso anno veniva fermata dalla polizia e, trovata

senza regolare permesso di soggiorno, veniva espulsa. In attesa dell'accompagnamento coatto alla frontiera, la donna veniva posta in un centro di identificazione ed espulsione nel quale rimaneva per oltre un mese, prima che venisse coattivamente accompagnata alla frontiera, ma veniva rilasciata in ottemperanza alla legge italiana che prevede la sospensione del procedimento di espulsione fino a sei mesi dalla data del parto. Nel 2006, peraltro, la signora Seferovic otteneva lo status di rifugiato.

La Corte precisa che sebbene in astratto sia possibile limitare la libertà personale dei soggetti sottoposti a procedimento di espulsione come previsto dall'articolo 5, comma 1 lettera f), il caso in esame non poteva rientrare in tale ipotesi derogativa in quanto ad essere nullo, in base alla legge italiana, era l'atto presupposto: infatti, secondo la legge italiana, per sei mesi dalla data del parto non può essere avviata alcuna procedura di espulsione e ciò a prescindere dalla salute del bambino.

Sotto altro profilo, l'Italia viene poi condannata per violazione dell'articolo 5, comma 5, in quanto l'ordinamento interno non prevede alcun rimedio per la riparazione di tale illegittima detenzione amministrativa.

(a cura di Alessandra Osti)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 10 febbraio 2011, ric. n. 30943/04, Nalbanski c. Bulgaria](#)

Violazione dell'art. 6 della Cedu (equo processo)

Violazione dell'art. 13 della Cedu (diritto a un ricorso effettivo)

Violazione dell'art. 2 del protocollo 4 della Cedu (libertà di circolazione)

La Corte condanna la Bulgaria per aver privato il ricorrente del passaporto a seguito di una sentenza di condanna poi riformata in Cassazione. Secondo i giudici le autorità hanno omesso di verificare se in concreto la misura fosse necessaria al fine di prevenire la commissione di nuovi reati da parte del ricorrente: l'inflizione automatica di una tale sanzione rende la medesima sproporzionata.

(a cura di Annalisa Stefani)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 10 febbraio 2011, ric. n. 4663/05, Soltysyak c. Russia](#)

Violazione dell'art. 2 del Protocollo 4 della Cedu (libertà di circolazione)

Costituisce violazione del diritto alla circolazione il ritiro del documento valido per l'espatrio disposto nei confronti di un ufficiale dell'esercito che, in virtù della funzione svolta, abbia avuto accesso a documenti coperti da segreto di Stato.

Secondo la Corte, se è vero che lo scopo perseguito dalla misura è legittimo, ovvero la tutela della sicurezza nazionale, essa è in concreto sproporzionata, potendo il ricorrente ad ogni modo divulgare le informazioni in suo possesso anche senza necessità di recarsi fisicamente all'estero.

(a cura di Annalisa Stefani)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 10 febbraio 2011, ric. n. 12343/10, Dzhaksybergenov c. Ucraina](#)

Violazione dell'art. 2 del protocollo 4 della Cedu (libertà di circolazione)

La Corte condanna l'Ucraina per violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 4 perché il divieto di lasciare il Paese imposto a soggetti detenuti in vista dell'extradizione non ha una base legale, applicandosi questa sanzione prevista dal codice penale per soggetti sottoposti ad indagine in via analogica.

(a cura di Annalisa Stefani)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 17 febbraio 2011, ric. n. 6268/08, Andrie c. Repubblica Ceca](#)

Non violazione dell'art. 14 della Cedu in congiunzione con l'art. 1 del Protocollo 1 della Cedu

Con la presente decisione la Corte decide un caso nel quale un padre affidatario di due dei suoi quattro figli lamenta l'illegittima discriminazione prodotta dalla legge nazionale che prevede una differente età pensionabile per donne e uomini cui siano affidati i figli.

La Corte, dopo aver richiamato la propria costante giurisprudenza in tema di discriminazione, nota che il favore della legislazione (allora cecoslovacca) nei confronti della posizione della donna-madre perseguiva un fine legittimo, quello cioè di compensare un effettiva situazione di diseguaglianza di fatto, in applicazione del largo margine di apprezzamento riservato in materia alle autorità nazionali. La Corte rileva, poi, come il governo ceco abbia fatto passi concreti nel senso della parificazione dell'età pensionabile, tanto che ad oggi è la medesima per donne e uomini nati dopo il 1968 nel caso di un figlio o di nessun figlio. La Corte riconosce che si tratta di un risultato parziale, ma afferma che i cambiamenti demografici e nella percezione del ruolo dei sessi sono loro natura gradualmente ed ammette, per conseguenza che lo Stato non può essere criticato per non aver ancora raggiunto una completa parità nella materia in oggetto.

(a cura di Riccardo Artaria)

Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 17 febbraio 2011, ric. n. 12884/03, Wasmuth c. Germania

Non violazione dell'art. 8 della Cedu

Non violazione dell'art. 9 della Cedu

Il ricorrente è un cittadino tedesco che lamentava che nelle sue buste paga emergesse il dato del mancato pagamento di una tassa a favore di una delle confessioni religiose che in Baviera sono autorizzate a tale riscossione: a suo avviso questa indicazione in negativo avrebbe costituito una violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), dell'articolo 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione) e dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con gli articoli 8 e 9, violando il suo diritto a non dichiarare le proprie convinzioni religiose.

La Corte non ravvisa una violazione degli articoli denunciati dal ricorrente: in particolare quanto all'art. 9 Cedu la Corte ritiene che la limitazione nel suo diritto a non dichiarare la propria confessione religiosa fosse proporzionato alle finalità di semplificazione fiscale perseguite. Inoltre si sottolinea che tali informazioni non avevano una diffusione pubblica al di là del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore. Si segnala un'opinione dissenziente del giudice Berro-Lefebvre.

(a cura di Elisabetta Crivelli)

Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 22 febbraio 2011, ric. n. 26036/08, Lalmahomed c. Olanda

Violazione dell'art. 6 della Cedu (equo processo)

La Corte condanna l'Olanda per violazione dell'art. 6 della Cedu, rigettando l'argomentazione del Governo in base alla quale il ricorso dovesse dichiararsi inammissibile perché il diritto di partecipare personalmente al giudizio penale di appello rientra nell'art. 2 del Protocollo n. 7 che l'Olanda non ha ratificato. La Corte ritiene infondato tale argomento non potendo la norma del Protocollo essere interpretata in modo tale da limitare la portata dell'art. 6 della Cedu, che, al contrario di quanto sostenuto dal Governo, è idoneo a comprendere anche il diritto di difendersi personalmente in appello.

(a cura di Annalisa Stefani)

Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 10 marzo 2011, ric. n. 2700/10, Kiutyn c. Russia

Violazione dell'art. 14 della Cedu (divieto di discriminazione fondato sullo stato di salute) e dell'art. 8 della Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare)

La Corte di Strasburgo ha dichiarato che il rifiuto delle autorità russe di concedere il permesso di soggiorno ad un cittadino uzbeko, che si era sposato con una cittadina russa con la quale aveva avuto un figlio, in applicazione di una legge russa che prevede che il permesso possa essere rigettato se il richiedente straniero non dimostra di non essere affetto dalla sindrome HIV (il ricorrente, sottoposto al test, era risultato positivo) viola l'art. 14 Cedu (divieto di discriminazione fondato su "ogni altra condizione", ed in particolare, sullo stato di salute) in combinato con l'art. 8 Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

La Corte osserva come i malati di HIV siano soggetti deboli a causa, soprattutto in passato, del pregiudizio sulle vie di diffusione di tale malattia. Nota come la previsione che esclude i malati HIV dal rilascio del permesso di soggiorno non riflette una tendenza consolidata fra gli stati membri. Osserva come si tratti di una sindrome che non rientra tra quelle che possono giustificare limiti alla libertà di circolazione in ragione di brevi periodi di incubazione. Sottolinea, da ultimo, come la permanenza di un cittadino straniero malato Hiv in Russia non costituisca un aggravio di spesa per il servizio sanitario che non prevede l'assistenza gratuita per gli stranieri al fuori di interventi urgenti.

(a cura di Elisabetta Crivelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 18 marzo 2011, ric. n. 30814/06, Lautsi e altri c. Italia](#)

Non violazione dell'art. 2 del Protocollo 7 della Cedu (diritto all'istruzione)

La Grande Camera riforma la sentenza della Seconda Sezione che aveva condannato l'Italia per violazione del combinato disposto degli artt. 9 Cedu e 2 del Protocollo 7, ravvisando nell'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche una violazione del diritto alla libertà religiosa e in particolare una violazione del diritto dei genitori di impartire ai propri figli un'educazione conforme alle proprie credenze.

La Grande Camera precisa innanzitutto i rapporti tra art. 2 del protocollo 7 e art. 9 Cedu, osservando che il primo costituisce lex specialis rispetto al secondo, nel senso che rappresenta un'articolazione del diritto di libertà religiosa nella materia dell'educazione: quando gli Stati membri esercitano le proprie funzioni in quest'area devono rispettare il diritto dei genitori a che sia assicurata un'educazione e un'istruzione ai loro figli conformi alla loro credenze religiose. Secondo i giudici il termine "rispettare" è diverso da "riconoscere" o "tenere in considerazione", implicando un'obbligazione positiva a carico degli Stati per

garantire un godimento effettivo di tale diritto. Cionondimeno in questo ambito gli Stati godono di un margine di apprezzamento nella scelta degli strumenti più idonei e la Corte osserva come sull'esposizione del crocifisso nelle aule non si registri un consenso largamente condiviso in Europa. Pur essendo astrattamente libero di scegliere quali strumenti adoperare, però, lo Stato è tenuto a rispettare quale unico limite quello di evitare di perseguire uno scopo di indottrinamento forzoso. Delineati tali principi generali nonché l'ambito di intervento degli Stati, la Corte giunge a escludere che l'esposizione nelle aule del crocifisso sia idonea a superare tale limite: esso, osservano i giudici, è un "simbolo passivo" che non può avere la stessa influenza sugli alunni di una lezione o della partecipazione ad attività religiose. Del resto, nel caso Folgero, la Corte aveva escluso che la Norvegia violasse l'art. 2 del protocollo 7 nel riservare ampio spazio nei curricula scolastici a insegnamenti di religione, considerando la forte influenza che il cristianesimo aveva esercitato nella storia e nella tradizione di quel paese. Al contrario, l'esposizione del crocifisso non si accompagna alla previsione di un insegnamento obbligatorio di religione e l'Italia ammette l'utilizzo di altri simboli (ad esempio non è vietato indossare copricapo islamici e spesso si celebra nelle scuole la fine del Ramadan).

(a cura di Annalisa Stefani)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 24 marzo 2011, ric. n. 23458/02, Giuliani e Gaggio c. Italia](#)

Violazione dell'art. 2 della Cedu (diritto alla vita e ad una investigazione effettiva sulle cause del decesso)

Si tratta della nuova sentenza relativa ai fatti del G8 di Genova. La Grande Camera ha in gran parte confermato la sentenza di primo grado. Essa ha infatti ritenuto di non dover condannare lo Stato italiano per violazione dell'articolo 2 in relazione all'uso eccessivo della forza, in quanto la reazione del carabiniere era stata annunciata con avvertimenti ai manifestanti, specialmente mostrando l'arma in modo che fosse visibile a tutti, e perché l'esplosione di un colpo non è andata oltre ciò che può essere considerato "absolutely necessary" per evitare quello che il carabiniere ha percepito come un imminente pericolo per la sua vita.

L'Italia non è stata condannata neanche sotto il profilo della difesa del diritto alla vita come mancanza di misure idonee a tutelarla, non essendo emersi particolari difetti nell'organizzazione; inoltre, immediatamente dopo gli spari, gli agenti di polizia presenti sul luogo hanno chiamato i servizi di emergenza garantendo assistenza alla vittima.

La Corte ha anche precisato che l'autorizzazione a cremare il corpo di Giuliani dopo che era stata effettuata l'autopsia non ha invalidato le indagini in quanto era

evidente che la vittima era morta a causa del proiettile sparato dal carabiniere e non per altre ragioni.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 29 marzo 2011, ric. n. 23445/03, Esmukhambetov e altri c. Russia](#)

Violazione dell'art. 2 della Cedu (diritto alla vita e ad una investigazione effettiva sulle cause del decesso)

La Russia viene condannata poiché a seguito di diversi raid aerei in Cecenia nel 1999 sono rimasti uccisi molti civili. Il governo russo nel progettare gli attacchi aerei all'interno di un piano anti-terrorismo avrebbe dovuto valutare i rischi ai quali venivano esposti i civili.

La Russia viene condannata anche per la mancanza di investigazioni effettive.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 29 marzo 2011, ric. n. 47357/08, Alikaj c. Italia](#)

Violazione dell'art. 2 della Cedu (diritto alla vita e ad una investigazione effettiva sulle cause del decesso)

L'Italia viene condannata per non aver garantito il diritto alla vita di un giovane albanese che, dopo essere stato fermato dalla polizia per un controllo è fuggito ed è stato colpito a morte da un colpo di pistola sparato da un agente di polizia che lo inseguiva. Infatti l'uso delle armi da parte della polizia dovrebbe essere limitato a casi di assoluta necessità. Inoltre non è stata garantita una punizione adeguata al colpevole, poiché il reato è caduto in prescrizione e l'agente non ha subito alcuna sanzione disciplinare.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 29 marzo 2011, ric. n. 50084/06, RTBF c. Belgio](#)

Violazione dell'art. 10 della Cedu (libertà di espressione)

La Corte condanna il Belgio per aver sospeso un programma televisivo di cronaca giudiziaria fino alla conclusione del processo, oggetto delle puntate. Secondo Strasburgo, la sospensione assume nel caso di specie le caratteristiche di una

vera e propria censura a causa dell'insufficiente precisione normativa statale. Essa infatti non chiarisce le ipotesi di restrizione, né la sua durata, né lo scopo, generando così il rischio di un'applicazione difforme della fattispecie ad opera dei giudici belgi.

(a cura di Mina Tanzarella)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 31 marzo 2011, ric. n. 60846/10, Nowak c. Ucraina](#)

Violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 7 della Cedu (libertà di circolazione)

La Corte condanna l'Ucraina per violazione del diritto alla libera circolazione. In particolare la Corte ribadisce il principio per cui gli Stati membri sono liberi di decidere se espellere dal proprio territorio uno straniero ma ciò non toglie che tale potere debba essere in concreto esercitato in modo da rispettare i diritti dello straniero tutelati dalla Convenzione. Nel caso di specie la Corte condanna il Governo perché l'ordine di espulsione era stato notificato al ricorrente il giorno stesso della partenza in un linguaggio per lui non comprensibile, impedendogli in tal modo di ricorrere contro il provvedimento. In aggiunta i giudici osservano che non vi è alcuna prova che tale decisione sia stata assunta all'esito di un procedimento come imposto dall'art. 1 del Protocollo n. 7.

(a cura di Annalisa Stefani)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 5 aprile 2011, ric. n. 25716/09, Toumi c. Italia](#)

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti)

La Corte in questa sentenza dichiara che il rimpatrio in Tunisia del ricorrente costituisce una violazione dell'art.3 CEDU. Il ricorrente in attesa di essere rimpatriato dall'Italia in Tunisia aveva richiesto l'applicazione della rule 39 e poi aveva fatto richiesta di asilo politico poiché rientrando in Tunisia certamente sarebbe stato sottoposto a torture.

L'Italia ha proceduto ugualmente al rimpatrio e il ricorrente è stato effettivamente sottoposto a trattamenti inumani e torture.

La Corte condanna l'Italia per non aver indagato sugli effettivi rischi collegati al rimpatrio del ricorrente e per aver accettato le assicurazioni fornite dalle autorità turche senza confrontare a queste i report internazionali.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 5 maggio 2011, ric. n. 33014/05, Editorial board of Pravoye Delo and Shtekel c. Ucraina](#)

Violazione dell'art. 10 della Cedu (libertà di espressione)

La Corte riscontra la violazione dell'art. 10 Cedu sulla base del fatto che la legge ucraina non prevede alcuna garanzia per i giornalisti che utilizzano fonti derivanti da giornali on-line, a differenza invece di quanto disposto per le fonti derivanti dalla carta stampata. Tenuto conto del ruolo rilevante che internet ricopre ormai nel mondo della comunicazione, si rende necessario, sostiene la Corte, che lo Stato ucraino si impegni ad adottare previsioni normative in materia.

(a cura di Mina Tanzarella)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 10 maggio 2011, ric. n. 48009/08, Mosley c. Regno Unito](#)

Non violazione dell'art. 8 della Cedu (diritto alla protezione della vita privata e familiare)

La Corte ritiene che la pubblicazione su *News of the world* di foto e video (caricato sul *website* del giornale) che ritraevano il ricorrente, allora presidente della FIA, in attività sessuali, costituisca senza dubbio una violazione ingiustificata del diritto alla *privacy*, correttamente riconosciuto dalle autorità inglesi. Il giudice inglese ha stabilito infatti che non esisteva alcun tipo di interesse pubblico (adombrato in un primo momento dalla tesi che le attività sessuali di Mosley fossero connotate da richiami al nazismo) che potesse giustificare tale pubblicazione ed ha previsto un risarcimento danni di 60.000 sterline.

La Corte non valuta tuttavia che costituisca violazione dell'art. 8 la mancata notifica in anticipo al ricorrente della pubblicazione del materiale così come sostenuto da Mosley. Tale tipo di notifica anticipata non prevista nell'ordinamento inglese infatti solleva non pochi problemi rispetto alla garanzia della libertà di informazione.

(a cura di Diletta Tega)